

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

Codice ISSN: 2283-7515

Fasc. 5/2023

Data: 5 settembre 2023

***La Corte costituzionale in materia di libertà vigilata conseguente a liberazione
condizionale. Nota a Corte cost., sent. n. 66 del 2023****

di Chiara Gigante – Dottoranda di ricerca presso l'Università degli Studi di Torino

TITLE: The Constitutional Court on the question of probation following conditional release. Note to Constitutional Court, sent. no. 66 of 2023

ABSTRACT: La Corte costituzionale, con la sentenza in commento, affronta la questione, sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Firenze, dell'obbligatoria applicazione, per un tempo determinato in misura fissa, della libertà vigilata all'ergastolano che accede alla liberazione condizionale, in assenza di un potere discrezionale del giudice in ordine alla valutazione della pericolosità sociale del liberato. Dopo aver ricostruito la natura giuridica di questa particolare ipotesi di libertà vigilata, parte di un «inscindibile binomio» insieme alla liberazione condizionale, la Consulta arriva ad escludere l'incostituzionalità del regime censurato dal giudice rimettente. Il presente lavoro analizza i termini della questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice a quo e, dopo aver ricostruito il dibattito formatosi in dottrina e in giurisprudenza sul punto, ripercorre le argomentazioni che il giudice delle leggi ha utilizzato per addivenire alla sua decisione.

In this ruling, the Italian Constitutional Court deals with the issue, raised by the Florence surveillance Court, concerning mandatory application, for a fixed amount of time, of probation to

* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.

the lifer who have been granted conditional release, without recognizing the judge's discretion on the assessment of his social dangerousness. The Constitutional Court reconstructs the legal nature of this particular hypothesis of probation, enclosed in an «inseparable pair» together with conditional release, and, consequently, excludes the unconstitutionality of the regime censured by the referring judge. This paper analyzes the details of the question of constitutionality raised by the referring judge and, after reconstructing the debate that doctrine and jurisprudence have formed on the topic, traces the reasons behind the Constitutional Court's decision.

KEYWORDS: Liberazione condizionale; libertà vigilata; automatismo sanzionatorio; Conditional release; probation; automatic sanctions

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L'ordinanza di rimessione del giudice a quo. – 3. I termini del dibattito nella dottrina e nella giurisprudenza costituzionale e di legittimità. – 4. La posizione della Corte costituzionale. – 5. Brevi note conclusive.

1. Premessa

Con la sentenza in commento, la Corte costituzionale ha dichiarato «non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 177¹, secondo comma, e 230², primo comma, numero 2), del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione»³.

La vicenda di specie riguardava un condannato all'ergastolo ammesso alla liberazione condizionale di cui all'art. 176 c.p.⁴ Ai fini della concessione del beneficio, il Tribunale di

¹ In argomento, v., tra gli altri, S. PERELLI, *Art. 177*, in T. PADOVANI (a cura di), *Codice penale*, I, VII ed., Milano, 2019, 1318; M. BORTOLATO, *Art. 177*, in AA.VV., *Codice penale commentato*, diretto da E. DOLCINI - G.L. GATTA, fondato da E. DOLCINI - G. MARINUCCI, I, V ed., Milano, 2021, 2484; R. GARGIULO, *Art. 177*, in AA.VV., *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, diretto da G. LATTANZI - E. LUPO, II, Milano, 2022, 684.

² Per una disamina dell'articolo, v., *ex multis*, G. PANEBIANCO, *Art. 230*, in T. PADOVANI (a cura di), *Codice penale*, I, VII ed., Milano, 2019, 1503; R. SAVI, *Art. 230*, in AA.VV., *Codice penale commentato*, diretto da E. DOLCINI - G.L. GATTA, fondato da E. DOLCINI - G. MARINUCCI, I, V ed., Milano, 2021, 2782; G. SALVI, *Art. 230*, in AA.VV., *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, diretto da G. LATTANZI - E. LUPO, II, Milano, 2022, 972.

³ Corte cost., 21 febbraio 2023 (dep. 11 aprile 2023), n. 66. Per un precedente commento alla sentenza, v. M. R. DONNARUMMA, *Il binomio liberazione condizionale e libertà vigilata. Automatismo irragionevole?*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2023, 5.

⁴ Trib. Sorv. Firenze, ord. 15 febbraio 2022 (dep. 15 marzo 2022), n. 791, 1. Per un commento all'art. 176 c.p., v., tra gli altri, M. BORTOLATO, *Art. 176*, in AA.VV., *Codice penale commentato*, diretto da E. DOLCINI - G.L. GATTA,

sorveglianza aveva considerato il percorso detentivo del soggetto, connotato «da effettiva partecipazione alle attività trattamentali, da particolare impegno negli studi universitari e dall'esistenza di un adeguato percorso di revisione critica [...] oltre che dalla fruizione di diversi giorni di liberazione anticipata, dalla ammissione al beneficio dei permessi premio e della semilibertà»⁵. Nei confronti dell'interessato, il Magistrato di sorveglianza disponeva l'applicazione della libertà vigilata prescritta *ex art.* 230 co. 1, n. 2 c.p. per la durata di cinque anni⁶. La difesa presentava quindi al Magistrato di sorveglianza istanza di revoca della libertà vigilata⁷. Contro il rigetto di tale istanza, il liberato faceva appello, chiedendo al Tribunale di sorveglianza di operare un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in materia di libertà vigilata applicata al liberato condizionalmente⁸, ovvero, in subordine, di sollevare, con riguardo alla stessa, una questione di legittimità costituzionale⁹.

2. L'ordinanza di rimessione

Con ordinanza depositata il 15 marzo 2022, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 177, co. 2 c.p. e 230, co. 1, n. 2 c.p. «per violazione degli articoli 3 e 27 Cost., nella parte in cui: 1) stabiliscono l'obbligatoria applicazione della misura della libertà vigilata al condannato alla pena dell'ergastolo ammesso alla liberazione condizionale; 2) stabiliscono la durata della libertà vigilata in misura fissa e predeterminata; 3) non prevedono la possibilità per il Magistrato di sorveglianza di verificare in concreto durante l'esecuzione della libertà vigilata l'adeguatezza della sua permanente esecuzione alle esigenze di reinserimento sociale del liberato condizionalmente e non ne consentono, per l'effetto, la revoca anticipata»¹⁰.

FONDATA da E. DOLCINI - G. MARINUCCI, I, V ed., Milano, 2021, 2459. Per una ricostruzione delle origini storiche dell'istituto della liberazione condizionale, v. G. CAMERINI, *La grazia, la liberazione condizionale e la revoca anticipata delle misure di sicurezza*, Padova, 1967, 63 s.; G. BARONE, *La liberazione condizionale tra clemenza e rieducazione*, in *IP*, 1977, 571 ss.

⁵ Trib. Sorv. Firenze, ord. 15 febbraio 2022 (dep. 15 marzo 2022), n. 791, 1.

⁶ *Ibidem*, 2.

⁷ *Ibidem*, 2.

⁸ *Ibidem*, 2-3.

⁹ *Ibidem*, 3.

¹⁰ *Ibidem*, 10.

La questione, portata all'attenzione della Consulta con specifico riferimento al condannato alla pena perpetua¹¹, si articola in una pluralità di passaggi che verranno in questa sede sinteticamente ripercorsi.

Preliminarmente, il Tribunale di sorveglianza di Firenze esclude la possibilità di giungere a una lettura costituzionalmente orientata del disposto censurato¹². Tale lettura, proposta dalla difesa, avrebbe consentito al giudice, in applicazione del regime previsto per le misure di sicurezza, di disporre, accertato il venir meno della pericolosità sociale del liberato, la revoca della libertà vigilata¹³. Secondo il Tribunale, invero, questa strada non sarebbe consentita dalla «dizione letterale contenuta nelle norme», dalla quale emerge «una precisa scelta del legislatore dell'epoca di perseguire 'ex post' la risocializzazione del condannato ammesso alla liberazione condizionale»¹⁴.

Ciò premesso, le argomentazioni del giudice *a quo* prendono le mosse dalla considerazione della libertà vigilata applicata al condannato ammesso alla liberazione condizionale quale «sanzione a tutti gli effetti», posta la sua portata afflittiva¹⁵, ritenendo invece superflua, per quanto qui d'interesse, la qualificazione della stessa «come sanzione penale (autonoma) o come misura di sicurezza»¹⁶. Pertanto, l'istituto in esame, «come tutte le sanzioni *lato sensu* 'penali' [...] deve confrontarsi con il principio della proporzionalità, della finalità rieducativa e dell'individualizzazione del trattamento sanzionatorio»¹⁷. Il rispetto dei richiamati valori fondamentali non si vedrebbe, invece, nella normativa in esame. Secondo il giudice rimettente, invero, l'indivisibile legame tra libertà vigilata e liberazione condizionale, se poteva trovare una ragion d'essere all'interno del sistema precedente alla l. 26 luglio 1975, n. 354, non appare da

¹¹ Tuttavia, le doglianze formulate nell'ordinanza di rimessione trovano applicazione anche rispetto al regime della libertà vigilata applicata al condannato a pena temporanea ammesso alla liberazione condizionale (in questo senso, ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PROFESSORI DI DIRITTO PENALE, *Opinione scritta della Associazione italiana dei professori di diritto penale*, opinione presentata in persona del Prof. M. PELISSERO, in <https://www.aipdp.it/aipdp-documenti/Amicus-curiae/Documenti/>, 28 luglio 2022, 10).

¹² *Ibidem*, 4.

¹³ *Ibidem*, 2 ss. In materia di revoca delle misure di sicurezza, *ex multis*, C. PELUSO, *Misure di sicurezza (profili sostanziali)*, in *Dig. disc. pen.*, VIII, Torino, 1994, 153.

¹⁴ Trib. Sorv. Firenze, ord. 15 febbraio 2022 (dep. 15 marzo 2022), n. 791, 4.

¹⁵ *Ibidem*, 5. L'ordinanza di rimessione sottolinea come tale afflittività sia stata riconosciuta in Corte cost., sent. 17 maggio 1989 (dep. 25 maggio 1989), n. 282. La pronuncia richiamata è stata pubblicata in *Cass. pen.*, 1990, 543, con commento di D. VERRINA, *La revoca della liberazione condizionale al vaglio della Corte: un nuovo (ed atteso) incremento delle valenze rieducative della misura*, nonché in *RIDPP*, 1991, 587, con commento di S. LARIZZA, *Liberazione condizionale: verso l'abbandono della concezione premiale*.

¹⁶ Trib. Sorv. Firenze, ord. 15 febbraio 2022 (dep. 15 marzo 2022), n. 791, 5.

¹⁷ *Ibidem*, 5.

questo momento più giustificato, in considerazione della previsione di istituti¹⁸ che, mossi da finalità risocializzanti, consentono al detenuto, anche ergastolano, di confrontarsi con lo spazio esterno al carcere già nel corso dell'esecuzione della pena detentiva¹⁹.

L'oggetto della censura, precisa poi il giudice *a quo*, è non già la previsione di una sanzione addizionale alla liberazione condizionale, bensì l'assenza di discrezionalità del giudice nel valutare, in relazione all'applicazione, alla riduzione della durata o alla revoca della libertà vigilata, la necessità o l'adeguatezza della stessa rispetto alle concrete esigenze risocializzanti del soggetto²⁰. Un simile rigido automatismo, infatti, contrasterebbe, secondo il giudice *a quo*, sia con la finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27 Cost., «posto che il 'sacrificio' imposto dalla misura della libertà vigilata potrebbe risultare non più necessario alla stregua dei progressi compiuti dal liberato condizionalmente», sia con il principio di uguaglianza derivante dall'art. 3 Cost., «in quanto non vi è dubbio che siffatto automatismo finisce altresì per accomunare situazioni soggettive differenti che, pur nel presupposto comune del sicuro ravvedimento, sono invece caratterizzate da percorsi rieducativi eterogenei»²¹.

¹⁸ In particolare, il lavoro all'esterno, i permessi premio, nonché la semilibertà.

¹⁹ Trib. Sorv. Firenze, ord. 15 febbraio 2022 (dep. 15 marzo 2022), n. 791, 6 s. Prima, osserva infatti il Tribunale di sorveglianza, «la libertà vigilata, applicata a chi mai era uscito dal carcere prima di allora, assurgeva ad indispensabile strumento di verifica *ex post* della bontà del giudizio di meritevolezza, fondato su un sicuro ravvedimento che un tempo veniva desunto quasi esclusivamente dalle condotte tenute all'interno del carcere». È interessante confrontare le parole del giudice *a quo* con la posizione di G. F. FALCHI, *Libertà vigilata*, in *La scuola positiva*, 1933, I, 506, che, in periodo precedente alla richiamata riforma, manifestava una forte fiducia nello strumento della libertà vigilata proprio perché, nella valutazione della pericolosità sociale, l'osservazione del soggetto risulta più attendibile quando questo si trova in uno spazio, sebbene ridotto, di libertà. Come osservato dalla Corte costituzionale (Corte cost., 21 giugno 2018 (dep. 11 luglio 2018), n. 149, par. 5 del *considerato in diritto*), il «percorso ideale» diretto alla risocializzazione dell'ergastolano, coerentemente con il principio della «progressività trattamentale e flessibilità della pena» (viene citata, tra le altre, Corte cost. n. 255 del 2006), vede seguire, all'ammissione al lavoro all'esterno e alla fruizione dei permessi premio, l'applicazione della misura della semilibertà, per avere, infine, «il suo culmine nella concessione della liberazione condizionale». Peraltro, evidenzia il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, la liberazione condizionale rappresenta la misura tipica «cui è orientato tutto il percorso dell'ergastolano», Cfr. Trib. Sorv. Firenze, ord. 15 febbraio 2022 (dep. 15 marzo 2022), n. 791, 7.

²⁰ Trib. Sorv. Firenze, ord. 15 febbraio 2022 (dep. 15 marzo 2022), n. 791, 8. In punto di rilevanza della questione nel caso di specie, il Tribunale, *ivi*, 8 s., evidenzia come la normativa censurata non consenta la revoca anticipata ovvero la riduzione della durata della misura della libertà vigilata seppur a fronte di un «serio e ragionevole giudizio prognostico di conformazione della futura condotta di vita ai valori dell'ordinamento sociale».

²¹ *Ibidem*, 9.

3. I termini del dibattito nella dottrina e nella giurisprudenza costituzionale e di legittimità

Per meglio comprendere le motivazioni della Consulta nella sentenza qui annotata, appare opportuna una sintetica ricostruzione degli istituti coinvolti.

La liberazione condizionale viene concessa, accertata la sussistenza di determinati presupposti²², «al condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento»²³ (art. 176 c.p.). Conseguenza dell'accesso a tale misura è la disposizione della libertà vigilata²⁴, la quale, ai sensi dell'art. 230, co. 1, n. 2 c.p. «è sempre ordinata» ove «il condannato è ammesso alla liberazione condizionale». L'art. 177, co. 2 c.p., poi, prevede l'estinzione della pena ove sia trascorso, in assenza dell'intervento di cause di revoca della liberazione condizionale, «tutto il tempo della pena inflitta» ovvero, per i condannati all'ergastolo, «cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale»²⁵.

Da tale automatismo, ossia l'obbligatoria applicazione, per un tempo determinato in misura fissa, della libertà vigilata al liberato sotto condizione, hanno origine i dubbi di legittimità costituzionale manifestati dal giudice *a quo*²⁶. Come si avrà modo di approfondire più avanti, le argomentazioni della Consulta nella sentenza in commento²⁷ prendono avvio dalla riflessione circa la natura giuridica della libertà vigilata conseguente a liberazione condizionale e la sua

²² L'art. 176 c.p., ai fini dell'accesso alla liberazione condizionale, prevede una durata minima di pena che il condannato deve aver scontato, un tempo di pena residua non superiore a cinque anni, nonché l'adempimento, salvo che ne sia provata l'impossibilità, delle obbligazioni civili nascenti dal reato commesso. Per un'analisi dei presupposti di ammissione alla liberazione condizionale, v. C. PEYRON, *Liberazione condizionale*, in *Enc. Dir.*, XXIV, Milano, 1974, 225 ss.; M. BORTOLATO, *op. cit.*, 2463 ss.

²³ Il presupposto del "sicuro ravvedimento" ha sostituito, con la l. n. 1634 del 1962, il precedente requisito del raggiungimento delle «prove costanti di buona condotta» (cfr. C. PEYRON, *op. cit.*, 227; G. CAMERINI, *op. cit.*, 84 ss.). Quanto al significato da attribuire al «ravvedimento», G. VASSALLI, *Funzione rieducativa della pena e liberazione condizionale*, in *La scuola positiva*, 1964, 406 s., lo definisce come «il conseguimento da parte del condannato della effettiva capacità di reinserirsi in modo ordinato nella società, in particolare della garanzia che egli dà di non commettere ulteriori reati». Per un'attenta disamina sul presupposto del "sicuro ravvedimento", v. L. CESARIS, *Sulla valutazione del "sicuro ravvedimento" ai fini della liberazione condizionale*, in *RIDPP*, 1979, 291 ss.

²⁴ Cfr. G. CAMERINI, *op. cit.*, 103; F. RAMACCI, *Riduzioni di pena, liberazione anticipata e liberazione condizionale*, in V. GREVI (a cura di), *Alternative alla detenzione e riforma penitenziaria*, Bologna, 1982, 142 s.; G. BARONE, *Liberazione condizionale*, in *Dig. disc. pen.*, VII, Torino, 1993, 416.

²⁵ Cfr. F. RAMACCI, *op. cit.*, 143.

²⁶ Trib. Sorv. Firenze, ord. 15 febbraio 2022 (dep. 15 marzo 2022), n. 791, 10.

²⁷ Corte cost., 21 febbraio 2023 (dep. 11 aprile 2023), n. 66, par. 5 del *considerato in diritto*.

riconducibilità all'omonima misura di sicurezza personale²⁸, in quanto tale sempre²⁹ subordinata all'accertamento della pericolosità sociale dell'interessato³⁰. Si tratta, per vero, di questione non nuova tanto tra la dottrina quanto tra la giurisprudenza che si sono espresse in argomento e sulla quale non si è registrata una uniformità di vedute³¹.

Un primo indirizzo ermeneutico³², invero, individua nella libertà vigilata conseguente a liberazione condizionale una «misura sostitutiva della pena». Conseguenza di una simile esegesi è quella di escludere, ai fini della sottoposizione del liberato sotto condizione alla misura della libertà vigilata, l'operatività del giudizio di verifica della pericolosità sociale³³.

In questo orientamento si iscrive altresì una remota pronuncia della Corte di cassazione³⁴, richiamata dalla sentenza in commento³⁵, con la quale è stata esclusa la compatibilità strutturale e

²⁸ In materia di libertà vigilata, v., *ex multis*, G. F. FALCHI, *op. cit.*, 506; G. BELLAVISTA, *La libertà vigilata*, in *Circolo giuridico*, 1934, 140; C. AIELLO, *libertà vigilata*, in *Enc. Giur.*, XIX, Roma, 1990, 1; M. SECCI, *Libertà vigilata*, in *Enc. Dir.*, Milano, XXIV, 1974, 578.

²⁹ L'art. 31 l. n. 663 del 1986 ha disposto l'abrogazione dell'art. 204 c.p., il quale contemplava le ipotesi di pericolosità sociale presunta, e, contestualmente, subordinato l'applicazione delle misure di sicurezza personali all'accertamento della pericolosità sociale del soggetto (Cfr. E. MUSCO, *Misure di sicurezza*, in *Enc. Dir. agg.*, I, Milano, 1997, 767 s.; C. PELUSO, *op. cit.*, 150 ss.). Per una ricostruzione in tema, v. M. TADDEUCCI SASSOLINI, *L'art. 31 l. n. 663 del 1986 e la pericolosità sociale: brevi note sull'abolizione del sistema presuntivo*, in *Cass. pen.*, 1989, 1473 ss.; A. PANGIA, *Riflessioni sulla problematica delle misure di sicurezza con particolare riguardo alle innovazioni introdotte con la l. n. 663 del 1986*, in *L. Giust.*, 1988, 95 ss.

³⁰ Cfr. G. BARONE, *Liberazione condizionale*, in *Dig. disc. pen.*, VII, Torino, 1993, 416; Cfr. anche E. MUSCO, *op. cit.*, 765; P. NUVOLONE, *Misure di sicurezza e misure di prevenzione*, in *Enc. dir.*, XXVI, Milano, 1976, 651. Sul giudizio di pericolosità sociale, v. A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte generale*, IX ed., Milano, 2020, 655 ss.

³¹ Una disamina delle posizioni espresse in materia viene altresì offerta da C. AIELLO, *op. cit.*, 5, nonché, in sede di commento all'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, da G. DODARO, *Sulla legittimità costituzionale dell'obbligatorietà della libertà vigilata quinquennale per l'ergastolano liberato condizionalmente*, in *RIDPP*, 2022, 797 ss.

³² C. PELUSO, *op. cit.*, 164, ove si pone l'attenzione, a sostegno di tale tesi, sulla corrispondenza della durata della libertà vigilata a quella della pena ancora da scontare; F. RAMACCI, *op. cit.*, 143 (l'autore richiama, in particolare, Cass. pen., sez. I, 24 gennaio 1977, massimata in *Cass. pen.*, 1979, 562); ancora, G. F. FALCHI, *op. cit.*, 506, osserva come il carattere della libertà vigilata, che attua una «transizione dalla forma detentiva alla piena libertà [...] e la sua peculiarità di vero esperimento per le attitudini di legalità del soggetto, consentono pure di sostituire alla pena la libertà vigilata nella liberazione condizionale». Secondo A. LEONE, *Se la libertà vigilata conseguente alla liberazione condizionale possa essere revocata dal Ministro della giustizia*, in *Rassegna st. penit.*, 1951, 500 ss., le caratteristiche di questa ipotesi di libertà vigilata non la rendono inquadrabile entro la categoria delle misure di sicurezza, essendo invece una «modalità di esecuzione della pena» (l'autore esclude pertanto la possibilità della sua revoca anticipata). Nel senso di negare che la libertà vigilata di cui all'art. 230, co. 1, n. 2 c.p. sia una misura di sicurezza, altresì G. RODI, *La liberazione condizionale nella legislazione penale vigente*, in *AP*, 1966, 232 s. Ancora, neppure F. MOLA, *Irrevocabilità della libertà vigilata conseguente alla liberazione condizionale*, in *Riv. dir. penit.*, 1941, 900 s. riconosce tale natura giuridica alla libertà vigilata applicata al liberato condizionalmente e, pertanto, ne esclude la revocabilità anticipata.

³³ C. PELUSO, *op. cit.*, 164; E. MUSCO, *op. cit.*, 774, richiamando questa dottrina, sottolinea come «seppur ragionevole la tesi si risolve, però, in un *vulnus* al principio generale che deve presiedere ad ogni applicazione della misura di sicurezza».

³⁴ Cass. pen., sez. I, 28 gennaio 1991 (dep. 19 marzo 1991), n. 343, in *Cass. pen.*, 1991, 1567.

funzionale tra la libertà vigilata disposta nei confronti del liberato condizionalmente e la relativa misura di sicurezza³⁶. Sotto il primo profilo, in particolare, la Corte pone l'attenzione su alcuni elementi caratteristici della figura contemplata dall'art. 230, co. 1, n. 2 c.p. che la renderebbero non assimilabile alla libertà vigilata disciplinata dal legislatore quale misura di sicurezza. Si tratta, segnatamente, della disciplina della durata, fissa, della libertà vigilata applicata al liberato sotto condizione³⁷, nonché della conseguenza derivante dalla violazione delle prescrizioni imposte con la stessa, rappresentata non già dall'applicazione di un'ulteriore misura di sicurezza, accanto o in sostituzione di quella violata³⁸, ma dalla revoca della liberazione condizionale³⁹. Sul piano funzionale, invece, viene in rilievo l'incompatibilità tra la finalità delle misure di sicurezza personali, rappresentata dal «prevenire le possibili manifestazioni di una pericolosità sociale concretamente accertata» e il presupposto dell'applicazione del regime della liberazione condizionale, *id est* il «sicuro ravvedimento» del condannato⁴⁰. Invero, secondo questa Corte di cassazione, «la libertà vigilata cui è sottoposto il liberato condizionalmente non ha lo scopo di fronteggiare una (inesistente) pericolosità sociale del condannato, ma quello di consentire un controllo dello stesso al fine di verificare se il giudizio sul ravvedimento [...] trovi rispondenza nella realtà dei fatti»⁴¹.

Lo stesso tenore interpretativo emerge ancora da precedenti arresti del giudice delle leggi⁴², anch'essi riecheggiati dalla pronuncia in commento⁴³, che hanno escluso una sovrapposibilità tra la

³⁵ Corte cost., 21 febbraio 2023 (dep. 11 aprile 2023), n. 66, parr. 5, 8 del *considerato in diritto*.

³⁶ Cass. pen., sez. I, 28 gennaio 1991 (dep. 19 marzo 1991), n. 343, *cit*.

³⁷ Tale misura non ha una durata minima e neppure è prevista la possibilità di una sua proroga; al contrario, la durata equivale, come già visto, al tempo di pena ancora da scontare o, per il condannato alla pena dell'ergastolo, a cinque anni. Cfr. Cass. pen., sez. I, 28 gennaio 1991 (dep. 19 marzo 1991), n. 343, *cit*.

³⁸ Cfr. E. G. SALVI, *Art. 231*, in AA.VV., *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, diretto da G. LATTANZI – E. LUPO, II, Milano, 2022, 973 ss.

³⁹ Cass. pen., sez. I, 28 gennaio 1991 (dep. 19 marzo 1991), n. 343, *cit*. Ai sensi dell'art. 177, co. 1 c.p., la violazione delle prescrizioni imposte con l'applicazione della libertà vigilata è causa di revoca della liberazione condizionale (cfr. G. BARONE, *Liberazione condizionale*, in *Dig. disc. pen.*, VII, Torino, 1993, 421 ss.). Tali differenze venivano evidenziate, per escludere la natura giuridica di misura di sicurezza della libertà vigilata *ex art.* 230 c.p., anche da F. MOLA, *op. cit.*, 900, nonché da A. LEONE, *op. cit.*, 500 s.

⁴⁰ Cass. pen., sez. I, 28 gennaio 1991 (dep. 19 marzo 1991), n. 343, *cit*.

⁴¹ *Ibidem*. Secondo la Corte, *ivi*, una differente lettura «comporterebbe un'abrogazione implicita - con conseguente snaturamento dello stesso istituto in esame - dell'art. 177 comma 1 c.p. nella parte in cui prevede la revoca della liberazione condizionale in caso di trasgressione degli obblighi inerenti alla libertà vigilata. Invero se quest'ultima fosse subordinata ad un giudizio di attuale pericolosità sociale del condannato [...] non potrebbe mai essere ordinata nei confronti di colui il quale, per essersi sicuramente ravveduto, è stato ammesso al beneficio de quo».

⁴² Corte cost., sent. 16 gennaio 1970 (dep. 28 gennaio 1970), n. 11 e Corte cost., sent. 11 maggio 1977 (dep. 12 maggio 1977) n. 78.

⁴³ Corte cost., 21 febbraio 2023 (dep. 11 aprile 2023), n. 66, par. 7 del *considerato in diritto*.

libertà vigilata disciplinata dal legislatore quale misura di sicurezza e la libertà vigilata applicata al liberato condizionalmente.

Sul fronte opposto si è invece collocata quella dottrina⁴⁴ che riconosce la natura di misura di sicurezza alla libertà vigilata di cui all'art. 230, co. 1, n. 2 c.p. Difatti, le differenze riscontrabili nella libertà vigilata conseguente a liberazione condizionale rispetto alla misura di sicurezza non sarebbero sufficienti a escludere una loro assimilazione⁴⁵. Posta, pertanto, la natura di misura di sicurezza della libertà vigilata applicata al liberato condizionalmente, sarebbe necessario subordinare la stessa alla verifica della concreta pericolosità sociale del liberato⁴⁶. Invero, solo con il riconoscimento di una simile discrezionalità al giudice nell'accertare se la misura sia doverosa a fronte di una effettiva pericolosità del soggetto, si potrebbe garantire l'individualizzazione del trattamento sanzionatorio⁴⁷. In difetto, si vedrebbe un sistema insensibile alle esigenze di rieducazione, posto che il liberato, sebbene non socialmente pericoloso, sarebbe comunque sottoposto a prescrizioni limitative della libertà personale⁴⁸.

⁴⁴ R. RUSTIA, *La libertà vigilata per il liberato condizionalmente come pretesa «modalità di esecuzione della pena»*, in *Giur. cost.* 1978, I, 738; B. INCORONATO, *Circa la facoltà del Ministro della giustizia di revocare la libertà vigilata conseguente alla liberazione condizionale*, in *Riv. dir. penit.*, 1941, 906 ss.; G. VASSALLI, *La riforma della liberazione condizionale*, in *Rassegna st. penit.*, 1951, 1082 ss. ove la libertà vigilata viene definita (*ivi*, 1086) quale «misura di sicurezza, sostituita alla pena per ragioni di più adeguata e razionale prevenzione criminale». G. VASSALLI, *ivi*, 1086, sottolinea, a sostegno della richiamata tesi, come la libertà vigilata applicata al liberato condizionalmente sia mossa da finalità preventive «in quei casi in cui si può essere indotti a pensare che il giudizio di emenda e di cessata pericolosità su di lui formulato possa essere stato imperfetto e appaia suscettibile di revisione». G. BARONE, *Liberazione condizionale*, in *Dig. disc. pen.*, VII, Torino, 1993, 416, posta l'obbligatorietà della sua applicazione, manifesta la necessità, per continuare a riconoscere la portata delle previsioni e dell'art. 230, co. 1 n. 2 e dell'art. 31 l. n. 663 del 1986, di considerare questa forma di libertà vigilata una «misura di sicurezza atipica».

⁴⁵ B. INCORONATO, *op. cit.*, 906 s., che riconduce le differenze in punto di durata e di conseguenze per la trasgressione delle prescrizioni a «deroghe parziali, pienamente spiegabili, alla normale disciplina della libertà vigilata»; cfr. anche G. VASSALLI, *La riforma*, cit., 1084; l'Autore, *ivi*, 1085, evidenzia poi come la libertà vigilata difetti delle caratteristiche della pena come contemplata nel codice penale del 1930. Ancora, R. RUSTIA, *op. cit.*, 738, la quale esclude che la natura giuridica di misura di sicurezza possa essere negata sulla base della differenza di disciplina in materia di durata.

⁴⁶ R. RUSTIA, *op. cit.*, 738, 740 ss., ove si nega che la peculiarità del liberato sotto condizione, che «riunisce in sé due *status*, quello di condannato e quello di assoggettato a misure di sicurezza», valga ad escludere che lo stesso debba essere sottoposto al giudizio di pericolosità, inteso come «giudizio di probabile ricaduta nel reato»; l'autrice pertanto, *ivi*, sostiene la revocabilità della libertà vigilata ove il liberato sotto condizione risulti non più socialmente pericoloso. Nello stesso senso si esprime B. INCORONATO, *op. cit.*, 506 ss. G. FLORA, *La liberazione condizionale: quale futuro?*, in *IP*, 1989, 365, posta l'incompatibilità tra l'automatismo in esame e il requisito del «sicuro ravvedimento», nonché il divieto di presunzioni di pericolosità sociale di cui all'art. 31, co. 2 l. n. 663 del 1986, ipotizzava un'abrogazione implicita dell'obbligatorietà della libertà vigilata applicata al liberato condizionalmente. A. PANGIA, *op. cit.*, 100, osserva come, alla luce della previsione del presupposto del «sicuro ravvedimento», l'automatismo dibattuto non si configuri come presunzione di pericolosità, bensì come «vera e propria *factio iuris*».

⁴⁷ R. RUSTIA, *op. cit.*, 740 ss.

⁴⁸ R. RUSTIA, *op. cit.*, 742 s.

Concludendo questa breve ricostruzione delle posizioni espresse sul tema giunto all'attenzione del giudice delle leggi, si sottolinea come, da tempo, in dottrina⁴⁹ si manifesta l'esigenza di superare tale rigido automatismo, a favore, invece, di un sistema discrezionale di applicazione della libertà vigilata al liberato condizionalmente.

4. La posizione della Corte costituzionale

Le argomentazioni della Corte costituzionale, nell'affrontare la questione rimessa alla sua attenzione, prendono avvio dall'analisi sulla natura giuridica della particolare ipotesi di libertà vigilata conseguente all'ammissione alla liberazione condizionale. La Consulta, dopo aver richiamato i percorsi ermeneutici portati avanti dalla giurisprudenza costituzionale⁵⁰ e di legittimità⁵¹ in argomento⁵², afferma, nella sentenza in commento, che «la libertà vigilata scaturente dall'ammissione alla liberazione condizionale è solo nominalmente ascrivibile al genus delle misure di sicurezza, rispondendo ad una ben diversa logica e soddisfacendo ben diverse necessità»⁵³. Indubbia è, evidenzia la Corte, l'inconciliabilità tra il requisito del «sicuro ravvedimento» richiesto ai fini della disposizione del beneficio della liberazione condizionale e l'accertamento di una pericolosità sociale dell'interessato⁵⁴. Ne consegue, pertanto, che non si può pretendere di applicare alla libertà vigilata *ex art. 230, co. 1, n. 2* la disciplina prevista per le misure di sicurezza, «che comporterebbe l'attribuzione al giudice di una valutazione in concreto della sussistenza, in fase

⁴⁹ R. RUSTIA, *op. cit.*, 739 ss., ove si sottolinea come la libertà vigilata debba essere applicata solo al soggetto che risulti socialmente pericoloso; G. VASSALLI, *Funzione rieducativa*, cit., 417. Cfr. anche IDEM, *La riforma*, cit., 1072, il quale, riferendosi al sistema normativo che ancora faceva riferimento alle «prove costanti di buona condotta», considerava profondamente sbagliato applicare la misura della libertà vigilata ove il ravvedimento fosse assolutamente indubbio. M. SCHIAVI, *La disciplina della liberazione condizionale tra istanze rieducative ed esigenze di difesa sociale*, in *RIDPP*, 1990, 691, ritiene «imprescindibile che, sulla scorta di quanto previsto per le misure di sicurezza, ma con ben altra finalità (all'accertamento della sussistenza della pericolosità si dovrebbe sostituire la verifica della compiutezza del processo rieducativo), si preveda la possibilità di disporre la cessazione anticipata della libertà vigilata». Negli ultimi tempi, ancora, G. DODARO, *op. cit.*, 802 ss.

⁵⁰ Corte cost., sent. 16 gennaio 1970 (dep. 28 gennaio 1970), n. 11 e Corte cost., sent. 11 maggio 1977 (dep. 12 maggio 1977) n. 78.

⁵¹ Cass. pen., sez. I, 28 gennaio 1991 (dep. 19 marzo 1991), n. 343, *cit.*

⁵² Corte cost., 21 febbraio 2023 (dep. 11 aprile 2023), n. 66, parr. 5, 7 e 8 del *considerato in diritto*.

⁵³ *Ibidem*, par. 7 del *considerato in diritto*.

⁵⁴ *Ibidem*, par. 7 del *considerato in diritto*.

genetica, della pericolosità sociale del soggetto e, in costanza di esecuzione della misura, della permanenza di tale requisito»⁵⁵.

Nella ricostruzione compiuta dalla Corte costituzionale, la finalità del regime censurato dal giudice *a quo* sarebbe quella di ricercare una conferma del giudizio provvisorio compiuto in sede di applicazione al soggetto della liberazione condizionale e, dunque, «verificare la tenuta della prognosi effettuata sul suo “sicuro ravvedimento”»⁵⁶. Secondo la Consulta, l’ordinanza di rimessione prende le mosse da un presupposto errato, ossia la concezione della libertà vigilata quale misura restrittiva della libertà personale che *si affianca* alla liberazione condizionale: al contrario, queste due figure «costituiscono un tutt’uno e si delineano, unitamente considerate, come una misura alternativa alla detenzione»⁵⁷. Ciò sarebbe avallato altresì dalla disciplina della durata della libertà vigilata conseguente a liberazione condizionale, a significare che «il soggetto ammesso alla liberazione condizionale sta espiando, in forma diversa, la pena originariamente inflittagli»⁵⁸.

Ora, posto questo rigido legame tra libertà vigilata e liberazione condizionale come modalità di esecuzione della pena⁵⁹, «l’individualizzazione del trattamento sanzionatorio non è assente, ma è stata già assicurata in tutte le sedi necessarie», ovverosia in sede di determinazione della sanzione, prima in astratto da parte del legislatore e poi in concreto, al momento della condanna, con l’irrogazione di una sanzione in misura proporzionale al reato commesso⁶⁰. Il perseguimento delle finalità rieducative sarebbe poi garantito dalla peculiare flessibilità che connota la libertà vigilata, il cui contenuto, ferme alcune prescrizioni che devono essere necessariamente disposte⁶¹, è rimesso alla discrezionalità del magistrato di sorveglianza⁶². Ciò consentirebbe invero al giudice di adattare le prescrizioni imposte alle peculiarità del caso concreto e di limitarle ove si renda necessaria una

⁵⁵ *Ibidem*, par. 9 del *considerato in diritto*.

⁵⁶ *Ibidem*, par. 7 del *considerato in diritto*.

⁵⁷ *Ibidem*, par. 7 del *considerato in diritto*. La Corte, *ivi*, evidenzia come, benché la liberazione condizionale sia stata inserita dal legislatore tra le cause di estinzione della pena, essa abbia assunto le connotazioni di una misura alternativa alla detenzione. Per una disamina della questione relativa alla natura giuridica della liberazione condizionale, v. M. BORTOLATO, art. 176, in AA.VV., *Codice penale commentato*, diretto da E. DOLCINI - G.L. GATTA, fondato da E. DOLCINI - G. MARINUCCI, I, V ed., Milano, 2021, 2461 ss.; L. DEGL’INNOCENTI - F. FALDI, *I benefici penitenziari*, Milano, 2014, 321 ss.; M. C. DEL RE, *La disciplina della liberazione condizionale tra logica sanzionatoria e logica di trattamento*, in *RIDPP*, 1978, 562 ss. Ancora, G. CAMERINI, *op. cit.*, 65 ss.; M. MAZZANTI, *Liberazione condizionale*, in *Noviss. Dig. It.*, IX, Torino, 1962, 838 s.

⁵⁸ Corte cost., 21 febbraio 2023 (dep. 11 aprile 2023), n. 66, par. 9 del *considerato in diritto*.

⁵⁹ *Ibidem*, par. 8 del *considerato in diritto*.

⁶⁰ *Ibidem*, par. 9 del *considerato in diritto*.

⁶¹ Cfr. M.S. CHELO, *Art. 190 disp. att.*, in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. GIARDA - G. SPANGHER, V ed., Milano, 2017, 992 ss.

⁶² Corte cost., 21 febbraio 2023 (dep. 11 aprile 2023), n. 66, par. 10 del *considerato in diritto*.

riduzione della sorveglianza nei confronti del liberato⁶³. Inoltre, la Corte pone l'attenzione su come le esigenze di risocializzazione dell'interessato siano state ancor più soddisfatte alla luce della connotazione che ha assunto, con l'art. 55 ord. penit., la libertà vigilata, divenuta "assistita"⁶⁴.

Per tutte queste ragioni, dunque, la Corte costituzionale «dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 177, secondo comma, e 230, primo comma, numero 2), del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Firenze»⁶⁵.

5. Brevi note conclusive

La sentenza in commento si iscrive all'interno del richiamato indirizzo dottrinale, avallato altresì dalle sentenze della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, che esclude possa riconoscersi natura di misura di sicurezza alla libertà vigilata conseguente a liberazione condizionale.

Brevemente, il giudice delle leggi invita a una esegesi del regime pensato dal legislatore per il soggetto che accede al beneficio della liberazione condizionale nel senso che libertà vigilata e liberazione condizionale costituiscono, quali parte di un «inscindibile binomio», una misura alternativa alla detenzione⁶⁶, così spiegandosi la durata fissa⁶⁷. L'individualizzazione del trattamento sanzionatorio, pertanto, verrebbe assicurata già in sede di determinazione della pena⁶⁸. Il rispetto delle esigenze di rieducazione sarebbe poi garantito dall'elasticità del contenuto della libertà vigilata e rafforzato dalla connotazione assistenziale che la stessa ha assunto⁶⁹.

⁶³ *Ibidem*, par. 10 del *considerato in diritto*.

⁶⁴ *Ibidem*, par. 10 del *considerato in diritto*. Ai sensi dell'art. 55 ord. penit., il servizio sociale effettua «interventi di sostegno e di assistenza» finalizzati al reinserimento sociale del soggetto a libertà vigilata. Cfr. F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, XI ed., Milano, 2020, 925.

⁶⁵ Corte cost., 21 febbraio 2023 (dep. 11 aprile 2023), n. 66.

⁶⁶ Corte cost., 21 febbraio 2023 (dep. 11 aprile 2023), n. 66, par. 7 del *considerato in diritto*.

⁶⁷ Corte cost., 21 febbraio 2023 (dep. 11 aprile 2023), n. 66, par. 9 del *considerato in diritto*.

⁶⁸ Corte cost., 21 febbraio 2023 (dep. 11 aprile 2023), n. 66, par. 9 del *considerato in diritto*.

⁶⁹ Corte cost., 21 febbraio 2023 (dep. 11 aprile 2023), n. 66, par. 10 del *considerato in diritto*.

Così ripercorso, in estrema sintesi, il quadro delle motivazioni sottese alla decisione della Consulta, occorre domandarsi se le stesse siano davvero sufficienti a superare i richiamati dubbi di legittimità di un simile automatismo sanzionatorio⁷⁰.

In sede di commento all'ordinanza di rimessione⁷¹, si erano opportunamente sottolineate le carenze, in punto di ragionevolezza e finalità rieducativa, di un sistema che omette di riconoscere al giudice il potere di valutare le effettive esigenze di sorveglianza del soggetto, in ordine all'applicazione della misura della libertà vigilata, nonché alla limitazione della sua durata ovvero alla sua revoca.

Peraltro, il giudice delle leggi non sembra essersi confrontato compiutamente con le doglianze espresse dall'Associazione italiana dei professori di diritto penale⁷². Questa, intervenuta come *amicus curiae* nel giudizio di legittimità costituzionale⁷³, ha evidenziato un contrasto tra la disciplina normativa prevista in materia di libertà vigilata applicata al liberato sotto condizione e i «principi di rieducazione, di proporzione e di individualizzazione del trattamento sanzionatorio», i quali derivano, oltre che dagli artt. 3 e 27, co. 3 Cost., altresì dagli artt. 3 e 5 CEDU, dall'art. 2 del Protocollo n. 4 CEDU, nonché dall'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea⁷⁴. Secondo l'Associazione, le disposizioni censurate dal giudice *a quo* poggiano su una «presunzione assoluta di pericolosità sociale» ovvero, nel caso, accolto da questa Corte costituzionale, in cui non si ravvisi una misura di sicurezza nella libertà vigilata applicata a colui che accede alla liberazione condizionale, «di una ineludibile necessità di controllo» sullo stesso⁷⁵. Tale presunzione, che agisce sia nella fase di applicazione della misura della libertà vigilata⁷⁶ sia in pendenza della sua esecuzione per un tempo rigorosamente predefinito⁷⁷, appare tuttavia affetta da una profonda irragionevolezza, non trovando alcun fondamento in «massime d'esperienza aventi

⁷⁰ Una critica alle argomentazioni con cui la Corte ha escluso l'illegittimità costituzionale della normativa nella parte in cui nega possa procedersi all'applicazione della liberazione condizionale senza libertà vigilata ovvero ad una revoca di quest'ultima viene mossa da M. R. DONNARUMMA, *op. cit.*, 6.

⁷¹ G. DODARO, *op. cit.*, 802 s. (cfr. altresì la dottrina *ivi* citata). L'Autore, *ivi*, 804, si soffermava altresì sulle prospettabili conseguenze di una declaratoria di incostituzionalità del regime esaminato, ponendo l'attenzione su come la possibilità di un'applicazione della libertà vigilata sarebbe rimasta circoscritta alle «ipotesi, probabilmente limitate, in cui residui un certo margine di probabilità di recidiva e la conseguente necessità di controllare, ancora per qualche tempo, il comportamento del libero vigilato».

⁷² ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PROFESSORI DI DIRITTO PENALE, *op. cit.*

⁷³ Corte cost., 21 febbraio 2023 (dep. 11 aprile 2023), n. 66, par. 8 del *ritenuto in fatto*.

⁷⁴ ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PROFESSORI DI DIRITTO PENALE, *op. cit.*, 3.

⁷⁵ *Ibidem*, 7 s.

⁷⁶ *Ibidem*, 7 s.

⁷⁷ *Ibidem*, 9.

valore predittivo»⁷⁸. In questo quadro, si è giustamente osservato, l'obbligatorio assoggettamento del liberato alla libertà vigilata anche ove non si ponga alcun dubbio sul suo ravvedimento, si rivela come il «frutto di un bilanciamento manifestamente irragionevole che assegna prevalenza assoluta a esigenze general-preventive rispetto a quelle special-preventive»⁷⁹.

Del resto, la stessa Corte costituzionale, nei suoi recenti approdi in tema di preclusioni ai benefici penitenziari previste nei confronti dei condannati per determinati reati⁸⁰, ha evidenziato il contrasto tra l'«imperativo costituzionale»⁸¹ della finalità di rieducazione⁸² e l'assenza del potere del giudice di compiere valutazioni individualizzate⁸³. Invero, ha osservato la Consulta, posta la «non sacrificabilità della funzione rieducativa sull'altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena»⁸⁴, il rispetto delle esigenze di risocializzazione del condannato impone l'esame, da parte del

⁷⁸ *Ibidem*, 8 s.

⁷⁹ *Ibidem*, 7. L'Associazione, *ivi*, evidenzia altresì come, per superare tali censure, non sia sufficiente il riferimento alla possibilità per il giudice, anche tenendo conto delle innovazioni introdotte con l'art. 55 ord. penit., di conformare il contenuto della libertà vigilata alle «variabili esigenze di sostegno e controllo» del liberato.

⁸⁰ Corte cost., 21 giugno 2018 (dep. 11 luglio 2018), n. 149, annotata in M. PELISSERO, *Ergastolo e preclusioni: la fragilità di un automatismo dimenticato e la forza espansiva della funzione rieducativa*, in *RIDPP*, 2018, 1359 ss.; A. PUGIOTTO, *Il "blocco di costituzionalità" nel sindacato della pena in fase esecutiva (nota all'inequivocabile sentenza n. 149/2018)*, in *Giur. cost.*, 2018, 1646 ss.

Corte cost., 23 ottobre 2019 (dep. 04 dicembre 2019), n. 253, annotata in M. PELISSERO, *Permessi premio e reati ostativi. Condizioni, limiti e potenzialità di sviluppo della sent. 253/2019 della Corte costituzionale*, in *LP*, 30 marzo 2020; G. DODARO, *L'onere di collaborazione con la giustizia per l'accesso ai permessi premio ex art. 4-bis, comma 1, ord. penit. di fronte alla Costituzione*, in *RIDPP*, 2020, 259 ss.

Corte cost., ord. 15 aprile 2021 (dep. 11 maggio 2021), n. 97, in *Cass. pen.*, 2021, 2682, con osservazioni di E. APRILE, *L'ordinanza di rinvio emessa dalla Consulta nel caso del c.d. "ergastolo ostativo": elementi di novità nell'adozione di un modulo decisorio ispirato al dialogo interistituzionale*; E. DOLCINI, *L'ordinanza della Corte costituzionale n. 97 del 2021: eufonie, dissonanze, prospettive inquietanti*, in *Sist. Pen.*, 25 maggio 2021.

⁸¹ Corte cost., 21 giugno 2018 (dep. 11 luglio 2018), n. 149, par. 7 del *considerato in diritto*.

⁸² Sul finalismo rieducativo, *ex multis*, G. M. FLICK, *I diritti dei detenuti nella giurisprudenza costituzionale*, in *Dir. e soc.*, 2012, 187 ss.; E. DOLCINI, *Pena e Costituzione*, in *RIDPP*, 2019, 18 ss.; IDEM, *Il principio della rieducazione del condannato: ieri, oggi., domani*, in *RIDPP*, 2018, 1667 ss.; IDEM, *La «rieducazione del condannato» tra mito e realtà*, in *RIDPP*, 1979, 469 ss.; F. PALAZZO, *Presente, futuro e futuribile della pena carceraria*, in C.E. PALIERO, F. VIGANÒ, F. BASILE, G.L. GATTA (a cura di), *La pena ancora: tra attualità e tradizione, studi in onore di E. Dolcini*, 2018, II, 537 ss.; A. PUGIOTTO, *Il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi)*, in *Rivista AIC*, 2/2014; M. PELISSERO, *Oltre la riforma cartabia. le prospettive della rieducazione nello sviluppo del sistema sanzionatorio*, in A. MENGHINI, E. MATTEVI, (a cura di), *La rieducazione oggi. Dal dettato costituzionale alla realtà del sistema penale. Atti del convegno. Trento, 21-22 gennaio 2022*, Trento, 2022, 29 ss.; M. RUOTOLO, *Riflettendo sul senso della pena e sui diritti dei detenuti*, in *Ragion Pratica*, 43, 2014, 455 ss.; IDEM, *Il principio di umanizzazione della pena e i diritti dei detenuti nella Costituzione italiana*, in *Dir. e soc.*, 2005, 51 ss.

⁸³ Corte cost., 21 giugno 2018 (dep. 11 luglio 2018), n. 149, par. 7 del *considerato in diritto*; Corte cost., 23 ottobre 2019 (dep. 04 dicembre 2019), n. 253, parr. 8.2 s. del *considerato in diritto*; Corte cost., ord. 15 aprile 2021 (dep. 11 maggio 2021), n. 97, par. 7 del *considerato in diritto*.

⁸⁴ Corte cost., 21 giugno 2018 (dep. 11 luglio 2018), n. 149, par. 7 del *considerato in diritto*.

giudice, del percorso carcerario realizzato dal soggetto⁸⁵; ciò, peraltro, a maggior ragione rispetto a periodi di detenzione lunghi, quale è, appunto, quello del condannato all'ergastolo⁸⁶.

In conclusione, deve ribadirsi come riconoscere al giudice la discrezionalità necessaria a conformare il trattamento sanzionatorio alle peculiarità della vicenda concreta sia essenziale per garantire la fondamentale differenziazione dei percorsi sanzionatori nonché le esigenze di rieducazione del soggetto⁸⁷. Ove, invece, tale discrezionalità non sia ammessa, il rischio, con riguardo al condannato che accede alla liberazione condizionale, è che lo stesso sia sottoposto a una, per quanto ridotta, limitazione della propria libertà personale «controproducente, ed infruttuosa» per la sua risocializzazione⁸⁸.

⁸⁵ Corte cost., 23 ottobre 2019 (dep. 04 dicembre 2019), n. 253, *cit.*, parr. 8 e 8.3 del *considerato in diritto*; Corte cost., 21 giugno 2018 (dep. 11 luglio 2018), n. 149, par. 7 del *considerato in diritto*; Corte cost., ord. 15 aprile 2021 (dep. 11 maggio 2021), n. 97, par. 7 del *considerato in diritto*. In questo senso si esprime altresì E. DOLCINI, *Pena e Costituzione*, *cit.*, 19. Nel commentare la sent. 149/2018, D. GALLIANI, *Eguaglianza e rieducazione fanno il trattamento, il resto è incostituzionale*, in *Quad. Cost.*, 2018, 912, afferma che «uno dei cardini del diritto costituzionale penale è quello in base al quale il trattamento penitenziario deve essere individualizzato».

R. RUSTIA, *op. cit.*, 743 sottolinea come, se da un lato il regime di applicazione obbligatoria della libertà vigilata possa rispondere ad una presunzione di pericolosità del soggetto che è stato per lungo tempo lontano dalla società, dall'altro il rispetto della finalità rieducativa impone un accertamento in concreto di tale pericolosità.

⁸⁶ Corte cost., 15 aprile 2021 (dep. 11 maggio 2021), n. 97, par. 7 del *considerato in diritto*.

⁸⁷ Così, sebbene non con specifico riferimento alla questione dell'obbligatorietà dell'applicazione della libertà vigilata per il liberato condizionalmente, G. LEO, *Automatismi sanzionatori e principi costituzionali*, in R. GAROFOLI – T. TREU (a cura di), *Il libro dell'anno del diritto*, Roma, 2014, 121. Cfr. anche R. RUSTIA, *op. cit.*, 742 s.; l'autrice, *ivi*, 742, a fronte dell'esclusione della possibilità di revocare la libertà vigilata quando sia accertata una compiuta risocializzazione del liberato, parla di «una pericolosa e scorretta parificazione», sul piano sanzionatorio, di casi concreti assai diversi fra loro. Come emerso, su questa linea si è posto il Tribunale di sorveglianza nel manifestare l'insofferenza verso il sistema risultante dalle norme censurate di illegittimità costituzionale, Trib. Sorv. Firenze, ord. 15 febbraio 2022 (dep. 15 marzo 2022), n. 791, 9. V. anche ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PROFESSORI DI DIRITTO PENALE, *op. cit.*, 8. D'altra parte, C. PEYRON, *op. cit.*, 225, evidenzia come l'istituto della liberazione condizionale derivi dall'esigenza di «sostituire al carattere strettamente retributivo della pena una funzione di rieducazione del reo».

⁸⁸ R. RUSTIA, *op. cit.*, 743, ove la restrizione della libertà personale conseguente a libertà vigilata viene così descritta quando applicata a colui che non risulti pericoloso socialmente; cfr. anche G. DODARO, *op. cit.*, 803; G. VASSALLI, *La riforma*, *cit.*, 1071 s. Del resto, è osservato (IDEM, *Funzione rieducativa*, *cit.*, 417), spesso la sorveglianza esercitata nei confronti del liberato «inceppa la possibilità di trovare un onesto lavoro e rende più difficile il riclassamento sociale ed il pieno recupero» dello stesso. G. FLORA, *op. cit.*, 364, evidenzia come le prescrizioni imposte in genere con la libertà vigilata «costituiscono forse più un fastidio che un efficace strumento di controllo e [...] comunque non favoriscono certo il reinserimento sociale del condannato».